

Pubblicato il 25/02/2020

**N. 00868/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03640/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3640 del 2019,
proposto da

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale paolovosa@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di Procida - Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Procida, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

- dell'obbligo del SUAP del Comune di Procida di provvedere con l'emanazione di un provvedimento di accoglimento sull'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (doc n.1) ai sensi del d.P.R. n. 59/2013 presentata dalla ricorrente -OMISSIS-Comune di Procida con PEC acquisita in data 24.07.2017 al protocollo generale n. 130259 e successivamente integrata con ulteriori PEC acquisite il 25 gennaio 2018 al protocollo generale n. 16778, 25 gennaio 2018 al protocollo generale n. 16904 e 15 febbraio 2018 al protocollo generale n. 30954 così come riportato nella nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 38215 del 28.02.2018 (doc.2);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente agisce per l'accertamento, ai sensi degli art. 31 e 117 del D.Lgs. 104/2010, dell'inadempimento del S.U.A.P. del Comune di Procida

all'obbligo di concludere il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, da adottarsi ai sensi del D.P.R, n. 59/2013, con conseguente condanna all'adozione di un provvedimento espresso;

Precisato in fatto che:

a) la Società, attuale ricorrente, esercente l'attività di deposito e rimessaggio di imbarcazioni in un impianto di circa 259 mq. alla via Cristoforo Colombo, snc, in Procida (NA), al fine di integrare la predetta attività con lavorazioni di alaggio, lavaggio, verniciatura a pennello con antivegetative da carene, verniciatura alla carrozzeria, sosta e varo (attività funzionali alla attività di rimessaggio di imbarcazioni) nonché ottenere il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, presentava, in data 06.07.2017, istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013, finalizzata ad ottenere i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), c) ed e) del d.P.R. n. 59/13. In particolare le autorizzazioni di cui all'art. 3 co.1 lettere a), c) ed e) del D.P.R. n. 59/2013 avevano ad oggetto: 1) l'autorizzazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, co. 4 della L.447 del 1995 di spettanza del Comune; 2) l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/2006 di competenza della Regione;

3) l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del d.lgs. n.152/2006, di competenza dell'Autorità d'Ambito;

b) come si evince dal verbale della conferenza dei servizi del 6.06.2018, l'istanza presentata dalla -OMISSIS-iva veniva acquisita il 10.07.2017 al protocollo generale n. 12099 dal SUAP del Comune di Procida;

c) il Comune di Procida – Sportello Unico Attività Produttive - avendo valutato la correttezza formale della domanda, come previsto dal comma 3 dell'art.4 del D.P.R. 59 del 2013, ha ritenuto ammissibile la pratica e ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Napoli, alla Giunta Regionale Campania, all'Asl NA 2 Nord, all'Arpac, all'ATO 2 NA Volturno e al dirigente UTC Comune di Procida la documentazione ricevuta dalla -OMISSIS-iva comunicando alle richiamate Amministrazioni di procedere con gli adempimenti di propria competenza;

d) la Città Metropolitana di Napoli acquisiva l'istanza tesa all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la relativa documentazione della -OMISSIS-, inviatagli dal SUAP del Comune di Procida con PEC del 24.7.17, ed acquisita al protocollo generale n. 130259 il 24 luglio 2017

e successivamente integrata con PEC del 25 gennaio 2018 al protocollo generale n. 16778 e n. 16904 e del 15 febbraio 2018 al protocollo generale n. 30954;

e) la medesima città Metropolitana di Napoli, con note del 28 febbraio 2018, reg. uff. 0038205, reg. uff. 0038215 e reg. uff. U.0038226, “considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo e che, comunque la normativa di settore per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.269 del D.lgs. 152/06 prevede la conferenza di servizi”, indicava la conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge 241/90;

f) nelle richiamate note indirizzate alla -OMISSIS- alla Regione Campania, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, all’U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli, all’ARPAC provinciale di Napoli, all’ASL Na 2 nord, all’Ente d’Ambito Volturno, al Comune di Procida ed al SUAP del Comune di Procida - la città Metropolitana di Napoli comunicava che l’oggetto della conferenza di servizi era il seguente: “adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi

del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013, da Procida -OMISSIS- relativa all'attività di alaggio, sosta, lavori di manutenzione e varo presso lo stabilimento sito in Via Cristoforo Colombo s.n.c. (Foglio 12 P.lla 59) in ordine ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art 3 comma 1 del D.P.R. 59/13";

g) nelle note veniva altresì comunicato che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali era stato fissato per il 12 marzo 2018; che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza era fissato per il 28 maggio 2018 e che il 6 giugno 2018 era il giorno fissato per l'eventuale riunione sincrona.

Nelle note veniva chiarito che, in sede di conferenza di servizi, "il Comune di Procida dovrà esprimersi anche sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti ed in ordine alla compatibilità urbanistica dello stabilimento in riferimento alle attività in esso svolte".

Detta richiesta di parere, non prevista espressamente dall'art.4 del D.P.R. 59/2013, era finalizzata a permettere alla conferenza dei servizi di esprimere valutazioni in ordine ambientale senza che queste ultime restassero avulse da quelle urbanistico - edilizie stante la loro

innegabile interconnessione reciproca e stante l'espressa previsione, da parte del 269, co.3, del d.lgs. n.152/2006, del "contestuale esame degli interessi coinvolti nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6.06.2001 n.380;

h) la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. 0059191/2018 del 30 marzo 2018 sollecitava il SUAP a trasmettere agli enti invitati alla conferenza di servizi la documentazione inviatagli dalla -OMISSIS- inerente le emissioni in atmosfera e di cui era stata dichiarata la rispondenza;

i) il giorno 6 giugno 2018 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'istanza della -OMISSIS-;

Dalla lettura del verbale della conferenza di servizi del 6 giugno 2018 (cfr. doc. 3) si evince che la città Metropolitana, con nota prot. 0059191 del 30 marzo 2018 (cfr. doc. 8), aveva comunicato che: entro il termine perentorio previsto era pervenuto il parere favorevole dell'Ente d'Ambito Volturno mentre non erano pervenute richieste di integrazioni da parte degli altri enti invitati (cfr. pg. 2 del doc.3); che era pervenuta la

dichiarazione di rispondenza della documentazione inviata, in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sottoscritta dal legale rappresentante e che il SUAP non aveva provveduto a trasmettere documentazione integrativa agli altri enti invitati alla conferenza. La città Metropolitana invitava il SUAP a trasmettere tutta la documentazione acquisita dalla Ditta a tutti gli Enti invitati precisando che la mancata trasmissione della documentazione a tutti gli enti da parte del SUAP avrebbe impedito la conclusione del procedimento.

Dal medesimo verbale si evince altresì che:

1. era pervenuta una richiesta di integrazioni da parte della Regione Campania con nota prot. 2018.0297496 del 9.05.2018;
2. la città Metropolitana aveva comunicato che, poiché era scaduto il termine perentorio del 28 maggio 2018 entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza e che poiché in sede di conferenza di servizi svolta in modalità asincrona non è previsto l'istituto del silenzio assenso per le norme che discendono da disposizioni dell'Unione Europea, come è il caso dell'art. 269 del D.lgs.152/06, la riunione della

conferenza di servizi in modalità sincrona si sarebbe tenuta nella data prevista del 6 giugno 2018;

3. la città Metropolitana dava atto che la convocazione risultava correttamente consegnata agli Enti invitati, come da ricevute di consegna agli atti, e che non erano pervenute comunicazioni relative alla richiesta di spostamento della data della conferenza;

4. la città Metropolitana di Napoli comunicava inoltre che la Procida -OMISSIS-con PEC del 28.05.2018 aveva trasmesso al SUAP la “relazione di impatto acustico aggiornata” e che la stessa veniva acquisita al p.g. 91893 del 29.05.2018;

5. la città Metropolitana di Napoli sollecitava il SUAP a trasmettere la nuova relazione di impatto acustico trasmessa dalla -OMISSIS-;

6. la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona della medesima data ha ritenuto necessarie una serie di integrazioni documentali da parte della -OMISSIS-iva (cfr. pg.5), la quale si era impegnata a trasmettere al SUAP entro il 20 giugno 2018 la documentazione richiesta.

La conferenza dei servizi decideva di riunirsi nuovamente in data 5 luglio 2018;

l) con nota della Città Metropolitana di Napoli del 12

giugno 2018 reg. uff. 0098689 (doc. 9), inviata a tutti gli Enti coinvolti ed alla -OMISSIS- l'amministrazione trasmetteva in allegato il verbale della Conferenza di servizi del 6 giugno 2018, comunicava che il SUAP aveva trasmesso la documentazione integrativa inerente la relazione di impatto acustico aggiornata trasmessagli dalla -OMISSIS- comunicava la nuova data della Conferenza di servizi fissata per il 5 luglio 2018 e, tra l'altro, precisava: "il Comune è invitato anche ai sensi e per gli effetti dell'art.269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e dovrà esprimersi anche sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti ed in ordine alla compatibilità urbanistica dello stabilimento in riferimento alle attività in esso svolte.";

m) in data 5 luglio 2018 si teneva la seconda riunione in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13 su domanda della ditta -OMISSIS-iva per l'opificio ubicato nel comune di Procida.

Dal verbale della riunione del 5 luglio (doc. 10) si evince che la convocazione risultava correttamente consegnata agli Enti invitati e che non erano pervenute richieste di spostamento. Si evince altresì che la conferenza riteneva necessarie ulteriori integrazioni da parte del soggetto proponente e pertanto la conferenza veniva rinviata alla

data del 5 settembre 2018;

n) la città Metropolitana con nota prot. n. U.0111485 del 17 luglio 2018 (doc.11) inviata via PEC a tutti gli enti coinvolti, al SUAP ed al proponente, trasmetteva il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi del 5 luglio 2018 e comunicava la nuova data della conferenza. Nella nota richiamata la Città Metropolitana precisava che: “il Comune è invitato anche ai sensi e per gli effetti dell’art.269 co.3 del d.lgs.152/06 e dovrà esprimersi anche sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti ed in ordine alla compatibilità urbanistica dello stabilimento in riferimento alle attività in esso svolte”;

o) il 5 settembre 2018 presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, sviluppo del Territorio, Sanzioni dell’area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – si teneva la terza riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 richiesta con istanza del 6 luglio 2017 dalla - OMISSIS-iva.

In sede di conferenza di servizi, la Città Metropolitana di Napoli prendeva atto dei pareri favorevoli resi in forma espressa dalla Regione Campania e dall’Ente U.O.D.

Autorizzazioni ambientali e rifiuti della regione Campania e del fatto che non erano pervenuti pareri non favorevoli e precisava che i pareri dell'ARPAC, dell'ASL Napoli 2 Nord e del Comune di Procida dovevano intendersi “acquisiti favorevolmente”.

Dalla lettura del verbale della conferenza di servizi (cfr. doc. 10) si evince chiaramente che “il Comune di Procida, autorità ordinariamente competente per la valutazione di impatto acustico, sebbene regolarmente convocato con PEC (...) risulta assente e pertanto è acquisito il parere favorevole senza prescrizioni in merito alla comunicazione di impatto acustico”;

p) la Città Metropolitana di Napoli, pertanto, dichiarava chiusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi in data 5 settembre 2018 (doc. 12). Con nota prot. U. 0126975 del 20.09.2018 la Città Metropolitana di Napoli trasmetteva al SUAP la Determinazione Dirigenziale n.5563 del 13.09.2018 inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da -OMISSIS-.

q) nonostante la conferenza dei servizi si sia conclusa con esito favorevole, il SUAP del Comune di Procida, a tutt'oggi, non ha ancora provveduto;

r) parte ricorrente agisce pertanto per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal SUAP del Comune

di Procida, chiedendo altresì una pronuncia sulla fondatezza dell'istanza sostenendo in particolare che l'attività del SUAP, una volta conclusa la conferenza di servizi con esito favorevole, sia una attività vincolata che consiste unicamente nell'obbligo di rilasciare l'AUA al richiedente;

Specifica infatti la medesima parte ricorrente che:

1. l'attività valutativa viene svolta nelle fasi precedenti l'adozione da parte della conferenza di servizi del provvedimento di concessione o di rigetto dell'Autorizzazione. Dal momento in cui il richiedente presenta la domanda al SUAP si aprono due fasi di controllo - come può evincersi chiaramente anche dalla delibera della Regione Campania n. 168 del 26.4.2016, con cui è stata approvata la "guida operativa" per la procedura di rilascio dell'AUA ed il "modello unico regionale di istanza" – la prima fase di “controllo formale” è lasciata al SUAP il quale è tenuto a verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta. Una volta valutata la correttezza formale dell'istanza e della documentazione presentata a corredo della stessa il SUAP, nel caso in cui siano necessari pareri o nulla osta di altri enti coinvolti, indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.

241 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi (cfr. art.4 della delibera richiamata).

In tale momento si apre la seconda fase di controllo, alla conferenza di servizi residua infatti la valutazione sostanziale dell'istanza e, in capo ad ogni ente chiamato ad esprimersi, la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste;

2. nel caso in esame il richiedente ha presentato istanza tesa all'adozione di un'autorizzazione Unica Ambientale per l'ottenimento di: 1) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura corpo idrico superficiale di acque reflue, di competenza dell'Autorità d'Ambito ex art.124 d.lgs 152/06; 2) autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex. art. 269 del d.lgs. 152/2006 di competenza della Regione; 3) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 della legge n.447/95 di competenza del Comune;

3. ricevuta l'istanza completa di tutta la documentazione nonché di tutte le integrazioni necessarie in data 25 gennaio 2018 e valutata la correttezza formale della stessa, il SUAP (con PEC del 24.07.2017 e successive integrazioni) ha correttamente inviato la documentazione

alla Città Metropolitana di Napoli, ente competente al rilascio dell'AUA;

4. la città Metropolitana di Napoli ha quindi indetto la conferenza di servizi ed invitato tutti gli enti competenti al rilascio dei relativi pareri nonché altri enti coinvolti.

Come precisato in fatto la conferenza di servizi si è riunita per ben tre volte.

In sede di conferenza dei servizi in forma simultanea e sincrona hanno reso parere favorevole espresso la Regione Campania e l'ente d'Ambito Volturno entrambi rispettivamente competenti al rilascio di due delle tre autorizzazioni;

5. il Comune di Procida invitato ad esprimersi in conferenza di servizi a riguardo della Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 della legge n.447/95 e, come più volte precisato dalla Città Metropolitana, sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti ed in ordine alla compatibilità urbanistica non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi.

La richiesta di parere sulla compatibilità urbanistica ed edilizia, sebbene non prevista espressamente dall'art.4 del D.P.R. 59/2013, deve intendersi - come chiarito dalla giurisprudenza - finalizzata a permettere alla conferenza dei servizi di esprimere valutazioni in ordine ambientale

senza che queste ultime restino avulse da quelle urbanistico – edilizie e deve essere reso nell’ambito della conferenza. Ciò troverebbe conferma anche nella previsione dell’art.269 co.3 del d.lgs. 152/2006 (relativo all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera) che espressamente prevede che in conferenza di servizi vi sia un “contestuale esame degli interessi coinvolti ...” e che il Comune si esprima nei trenta giorni. Assume, all’uopo, parte ricorrente che l’art. 269 comma 3 del d.lgs.152/2006 prevede espressamente che “l’esame degli interessi coinvolti (...) debba avvenire nel corso – e non dopo – la conferenza dei servizi”.

Pertanto, non essendosi il Comune espresso nei termini di legge ed avendo il silenzio in sede di conferenza dei servizi in forma simultanea e sincrona valenza di silenzio assenso, la conferenza di servizi, acquisite contestualmente le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, avendo consentito alle stesse il dialogo e la reciproca interlocuzione e avendo concesso alle stesse un ampio arco temporale entro il quale formulare le proprie valutazioni, aveva ritenuto, come previsto dalla normativa di riferimento, di concludere la propria attività valutativa, in data 5 settembre 2018, con esito favorevole, adottando l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del

D.P.R. 59/13.

Puntualizza la medesima parte ricorrente che in sede di conferenza in forma simultanea e sincrona il silenzio delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione avrebbe infatti, chiaramente, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L.241/90, valenza di atto di assenso senza condizioni.

Ribadisce, altresì, che ai sensi dell'art.14-quater della legge 241/90, “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.

Conseguentemente la conferenza di servizi del 5 settembre 2018 (doc. 12) aveva deciso, sulla scorta dei pareri espressi e taciti delle amministrazioni coinvolte, in merito alla richiesta di AUA formulata dalla -OMISSIS- in maniera favorevole e aveva quindi adottato il provvedimento di autorizzazione.

Sarebbe restata, a tale punto del procedimento, la sola funzione residuale del SUAP, evincibile anche dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010, di assicurare “al richiedente una

risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”.

Si tratterebbe quindi di una funzione semplice ma necessaria, quella coordinare ed interloquire con il soggetto privato istante, dalla quale il SUAP - illogicamente e contrariamente ai principi di buon andamento della PA, nonché alla *ratio* sottesa alla istituzione dello stesso sportello – si starebbe sottraendo in quanto ancora ad oggi non avrebbe rilasciato il conseguente e vincolato atto di autorizzazione.

Dalla lettura dell’art. 4 del D.P.R. n.59 del 2013 e della guida operativa di cui alla delibera della giunta regionale Campania n.168/2016 (cfr. art.4) si evincerebbe che “la Provincia (ndr. Città Metropolitana) adotta il provvedimento AUA e lo trasmette al SUAP che rilascia, con proprio provvedimento, l’Autorizzazione”.

Non verrebbe, pertanto, lasciato al SUAP alcun margine di discrezionalità e quest’ultimo, in quanto “mero organo coordinatore-attuatore”, sarebbe obbligato a rilasciare il provvedimento di autorizzazione. Peraltro, l’articolo 2

della legge 241/1990 dispone espressamente che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso(...)”

Ed invece, contrariamente ai principi che regolano l'agire della Pubblica Amministrazione, l'illegittima inerzia del SUAP non avrebbe consentito la conclusione del procedimento.

Alla luce di quanto esposto, la società -OMISSIS-iva avrebbe il diritto di sentir dichiarare la fondatezza della sua pretesa tesa all'ottenimento dell'A.U.A. da parte del SUAP del Comune di Procida, essendo scaduti i termini del procedimento di 150 giorni, essendosi la conferenza di servizi determinata di rilasciare l'AUA e non residuando più in capo al SUAP alcuna discrezionalità e/o diritto di accertamento. Non residuerebbe neanche al Comune di Procida alcun margine di discrezionalità non avendo espresso in sede di conferenza di servizi in modalità sincrona alcun dissenso motivato.

In definitiva, sussisterebbe l'interesse della -OMISSIS-iva ad agire per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 31, del d.lgs. 104/2010, dell'inadempimento del S.U.A.P. del Comune di Procida all'obbligo di concludere con

provvedimento espresso il procedimento attivato dalla ricorrente con l'istanza del 19 gennaio 2018, con conseguente condanna al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per svolgere le attività di cui alla presentata istanza;

Osservato, quanto allo scrutinio in ordine alla ammissibilità della domanda, che:

“perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che la domanda è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio-rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II, 9.1.2014, n. 245; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.3.2014, n. 1087; Sez. VI, 7.1.2014, n. 9; Sez. V, 26.9.2013, n. 4793). Pertanto la domanda ex art. 31 e 117 c.p.a. azionata nella

presente sede è ammissibile, dovendosi intendere l'istanza della società ricorrente non come relativa ad un diritto soggettivo, sebbene la ricorrente evidenzi la circostanza che il S.U.A.P. sia sostanzialmente vincolato al rilascio dell'A.U.A., avuto riguardo all'esito favorevole della conferenza di servizi, ma un interesse legittimo, quale deve ritenersi quello sotteso alla richiesta di A.U.A. di cui al d.p.r. n. 59/2013; ciò in quanto si devono tenere distinti i due profili, quello relativo alla pozione giuridica sottostante l'istanza non esitata dall'Amministrazione, da quello relativo all'accertamento della fondatezza dell'istanza, che può aversi anche in relazione a posizioni di interesse legittimo, allorquando l'Amministrazione con il suo comportamento, abbia esaurito la propria sfera di discrezionalità, secondo quanto di seguito precisato. Ciò peraltro trova conferma nel disposto dell'art. 31 comma 3 c.p.a. il quale prevede che "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione"; dal che la conferma che l'azione sul silenzio è spiegabile anche allorquando si deduca che

l'attività dell'amministrazione sia sostanzialmente vincolata" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4.07.2019, n. 3719);

Evidenziata, nel merito, secondo precedente conforme, "l'illegittimità dell'inerzia della P.A., ovvero del S.U.A.P. del Comune di Procida, che nonostante il decorso dei termini di legge e l'esito favorevole della conferenza di servizi, non ha provveduto al rilascio dell'A.U.A.; infatti, sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, "in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia" (ex multis C.d.S., Sez. VI, n. 2318 / 2007). In casi come questo, invero, la mancata risposta della p.a. viola il "principio generale della doverosità dell'azione amministrativa", integrato "con le regole di ragionevolezza e buona fede" (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 23 gennaio 2013 n. 788).

7.2. Vieppiù deve considerarsi illegittimo il silenzio del S.U.A.P. del Comune resistente nell'ipotesi di specie, a fronte di espresse previsioni normative che regolamentano il rilascio dell'A.U.A., contenute nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione

unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"; procedura questa in relazione alla quale peraltro la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 168 del 2016, ha adottato la "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale" unitamente ai modelli "Attestazione di assolvimento dell'imposta di Bollo" "Comunicazione di avvio del procedimento" e "Modello Unico regionale di istanza", considerati parte integrante e sostanziale della guida operativa.

7.2.1. In tale guida operativa si precisa in particolare che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del citato D.P.R., la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, salvo diversa indicazione della normativa regionale.

L'AUA è pertanto adottata dall'Autorità competente (la Provincia competente per territorio - Città metropolitana) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale

per i singoli endoprocedimenti attivati.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è pertanto un unico provvedimento che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

La nuova normativa, come precisato nella "Guida operativa", attua i criteri contenuti nell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35) i quali prevedono che:

- l'autorizzazione unica ambientale sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale;
- l'autorizzazione venga rilasciata da un unico ente;
- il procedimento autorizzatorio sia improntato al principio della proporzionalità degli adempimenti amministrativi, tutelando al contempo gli interessi pubblici coinvolti, tra i quali rientra l'ambiente.

L'AUA si applica a due grandi categorie di soggetti:

- le imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ossia la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI);
- gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione agli scarichi idrici;
- la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'uso agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari ed acque reflue provenienti dalle aziende indicate dall'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'autorizzazione all'uso agricolo dei fanghi di depurazione;
- le comunicazioni e le autorizzazioni per l'autosmaltimento e l'uso agevolato dei rifiuti...

7.2.2. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) pertanto è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il SUAP deve:

- ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dalla Provincia.

8. Peraltro vi è da evidenziare che le indicazioni della citata guida operativa devono integrarsi con la novella normativa di cui al D.Lgs. 30/06/2016, n. 127 che, come noto, ha provveduto a ridisciplinare l'istituto della conferenza di servizi.

8.1. In base all'art. 4 del Regolamento AUA, sono possibili differenti modalità procedurali per il rilascio dell'Autorizzazione:

- si potranno avere procedimenti di durata pari od

inferiore a 90 giorni, nei quali sia necessario acquisire solo l'AUA, nel caso in cui tale autorizzazione sostituisca titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore od uguale a 90 giorni; in questo caso, l'Autorità competente adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a rilasciarlo al gestore; la conferenza dei servizi indetta dal SUAP è soltanto eventuale;

- procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA. Nel caso in cui per uno dei titoli abilitativi richiesti sia previsto un termine di conclusione del procedimento superiore a 90 giorni, l'Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP, convoca la conferenza dei servizi ed adotta il provvedimento di AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e lo trasmette al SUAP, che lo rilascia al gestore; nel caso in cui oltre all'AUA siano richieste ulteriori autorizzazioni od atti di assenso il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 ed indice eventualmente una conferenza dei servizi. In questo caso l'AUA, assunta negli stessi termini menzionati in precedenza, confluirà nel provvedimento unico adottato dal SUAP, ovvero, in caso di indizione

della conferenza dei servizi, nella determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza.

9. Ciò posto, va evidenziato che nell'ipotesi di specie il Comune, chiamato a rendere il proprio parere non solo per la valutazione sull'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge n. 447/95, ma anche, ai sensi dell'art. 269 co. 3 del d.lgs. 152/2006 - disposto normativo questo che ha reso necessaria la convocazione della conferenza di servizi - come più volte precisato dalla Città Metropolitana, sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti ed in ordine alla compatibilità urbanistica, non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi, non presenziando alle sedute tenutesi in modalità sincrona, con la conseguente applicabilità nell'ipotesi di specie del disposto dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, come di seguito evidenziato.

9.1 Ed invero si deve ritenere che il rilascio del parere in ordine alla compatibilità urbanistica sia stato richiesto, ai sensi dell'art. 269 comma 3 Dlgs. 152/2006 in quanto "Le valutazioni di ordine ambientale non possono rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico-edilizio, stante la loro innegabile interconnessione reciproca, e stante l'espressa previsione, da parte dell'art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, del "contestale esame degli interessi

coinvolti nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 06/09/2018, n. 1254).

9.2. In considerazione di tali rilievi, nel verbale conclusivo del 5 settembre 2018, la Città Metropolitana di Napoli, preso atto del parere favorevole della regione e dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno nonché della circostanza che non erano intervenuti pareri non favorevoli, vista la L. 241/90 ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi con esito favorevole, precisando che i pareri dell'A.R.P.A.C., dell'A.S.L. Na 2 e del Comune di Procida si intendevano acquisiti favorevolmente.

10. Ciò posto, va accertata, nei limiti di quanto di seguito precisati, anche la fondatezza dell'istanza presentata da parte ricorrente e tesa alla condanna del S.U.A.P. del Comune Procida al rilascio dell'autorizzazione unica.

10.1 Ed invero si deve al riguardo aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dal T.A.R. Salerno, sezione II, con sentenza n. 01254/2018, in cui del pari veniva in rilievo la richiesta di parere del Comune sulla conformità urbanistica ed edilizia degli impianti, ai sensi dell'art. 269 comma 3 Dlgs. 152/06.

In tale sentenza si è evidenziato che "- l'AUA richiesta

dalla -OMISSIS- era intesa a compendiare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 ss. del d.p.r. n. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura, e la comunicazione relativa all'impatto acustico;

- con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce, tra l'altro, che "l'autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";
- con riferimento all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue, l'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 si limita a prevedere che l'autorità competente è chiamata provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della domanda all'uopo presentata;
- con riferimento, infine, alla comunicazione relativa all'impatto acustico, l'art. 8, comma 4, della l. n. 447/1995 stabilisce che "le domande per il rilascio di concessioni

edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico";

- ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 59/2013, conferente alla tipologia di titolo abilitativo nella specie richiesto, "qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... l'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo";

- più in generale, ai sensi degli artt. 14 bis, comma 5, e 14 quater, comma 1, della l. n. 241/1990 (al cui ambito applicativo è riconducibile la fattispecie procedimentale *de qua*, costituita da conferenza di servizi asincrona

conclusasi positivamente con l'AUA n. 544 del 21 agosto 2017, previ atti di assenso delle amministrazioni partecipanti): "scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c, l'amministrazione precedente adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza"; "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";

- alla luce del quadro normativo dianzi delineato, le valutazioni di ordine ambientale non possono, ben vero, - a dispetto degli assunti propugnati ricorrente - rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico-edilizio, stante la

loro innegabile interconnessione reciproca, e stante l'espressa previsione, da parte dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, del "contestale esame degli interessi coinvolti ... nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

- tuttavia, sempre alla luce del quadro normativo dianzi delineato, anche i profili urbanistico-edilizi, così come tutti gli altri (*in primis*, ovviamente, quelli ambientali), non possono non restare internalizzate nel perimetro istruttorio, valutativo e decisionale proprio della conferenza di servizi, ossia del modulo procedimentale cui concorrono le amministrazioni competenti per i singoli settori rilevanti;

- di tanto costituisce conferma, in positivo, il tenore del citato art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede espressamente che l'"esame degli interessi coinvolti ... nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" debba avvenire nel corso - e non dopo la conclusione - della conferenza di servizi;

- così come costituisce conferma, in negativo, il tenore dell'art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 59/2013, ai sensi quale, alla stregua delle risultanze della conferenza di servizi,

l'autorità competente (nella specie, l'amministrazione provinciale) "adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo";

- ciò posto, il SUAP del Comune di Scafati, in qualità di mero organo coordinatore-attuatore, non avrebbe potuto arrogarsi prerogative non proprie, sostanzialmente vanificando la determinazione assunta con l'AUA n. 544 del 21 agosto 2017, ma avrebbe potuto, al più, promuovere il riesame di quest'ultima previa riconvocazione della conferenza di servizi;

- peraltro, siffatto sconfinamento del SUAP dalla propria sfera di attribuzioni ha finito per riverberarsi negativamente sul piano dell'adeguatezza istruttoria, atteso che il mancato rilascio del titolo abilitativi ex art. 3 del d.p.r. n. 59/2013 è stato giustificato sulla scorta di una valutazione di non conformità urbanistico-edilizia di cui non risulta compiutamente scrutinata l'incidenza preclusiva rispetto all'assentibilità ambientale dell'intero impianto produttivo controverso".

10.2. Dette conclusioni risultano tanto più valide nell'ipotesi di specie in cui la conferenza di servizi si è tenuta in modalità sincrona, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, nella versione novellata, quale introdotta

dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, applicabile *ratione temporis*, a far data dal 28 luglio 2016, secondo il quale "All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Ed invero, sebbene detto disposto normativo nulla preveda in relazione alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, non risulta precluso l'accertamento, sia pure nei limiti di seguito precisati, della fondatezza dell'istanza, atteso che lo stesso va coordinato con i disposti di cui agli artt. 14 - quater e 14 - quinquies, comma 1, l. 241/90, del pari riscritti dalla novella

legislativa.

L'art. 14 - quater al riguardo prevede " 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi

ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

L'art. 14 - quinquies, comma 1, prevede che "Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente."

Ne consegue che, non avendo il Comune espresso in sede di conferenza di servizi il proprio dissenso motivato, ma avendo disertato la conferenza di servizi, lo stesso non potrà esperire l'opposizione di cui all'art. 14 - quinquies l. 241/90, né potrà richiedere determinazioni in via di autotutela ai sensi del successivo articolo 21 - quinquies,

residuando unicamente la possibilità di richiedere una nuova conferenza di servizi, al solo fine di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 - nonies l. 241/90” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04.07.2019, n. 3719);

Valutato, tanto esposto, che il ricorso vada quindi accolto nel senso innanzi indicato, e per l'effetto, accertata l'illegittimità dell'inerzia serbata dal S.U.A.P. del Comune di Procida e la fondatezza dell'istanza della società ricorrente, condannato il S.U.A.P. del Comune di Procida a rilasciare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presenta sentenza, alla ricorrente, in considerazione degli esiti della conferenza di servizi, l'A.U.A. relativa all'impianto di cui è causa, salva la possibilità di richiedere, negli stessi termini, una nuova conferenza di servizi al fine di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies l. 241/90;

Nominato, nell'ipotesi di inerzia, sin da ora, come commissario *ad acta* il Prefetto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con possibilità di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che darà corso ai relativi adempimenti in ipotesi di inottemperanza del Comune nel termine suindicato nell'ulteriore termine di trenta giorni su apposita richiesta della parte ricorrente;

Stimato che le spese di lite seguano la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo;

Disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del silenzio:

a) ordina al S.U.A.P. del Comune di Procida di pronunciarsi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, con provvedimento espresso, in ordine all'istanza presentata dalla società ricorrente al S.U.A.P. del Comune di Procida, acquisita in data 10.07.2017 al protocollo generale n. 12099, nei modi e nei termini di cui in motivazione, rilasciando l'A.U.A. richiesta da parte ricorrente, salva la possibilità di richiedere negli stessi termini, una nuova conferenza di servizi al fine di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi

dell'articolo 21-nonies l. 241/90;

b) nomina sin d'ora, per il caso di persistente inadempienza nel termine su indicato, quale Commissario *ad acta*, il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo e a spese della intimata amministrazione, nell'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell'inadempimento (comunicazione da eseguirsi a cura della parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all'attività svolta e alle spese sostenute;

c) condanna il Comune di Procida al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A., oltre alla refusione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli anche ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990 al passaggio in

giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno

3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO